



Immediata esecutività art. 12, comma 2 L.R. 44/91
Il Segretario Comunale

COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 del Registro **Oggetto:** Conferma Aliquote e Detrazioni per l'Applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU" – Anno 2025.

Anno 2024

L'anno Duemilaventiquattro addì **Ventisette** alle ore **10.00** del mese di **Novembre** nel Comune di Cerda e nei locali comunali (Via Roma n. 133), il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 20, comma 1°, della l.r. 26 agosto 1992 n.7, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei Sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) VARA Stefania	P		9) BATTAGLIA Domenico Liborio	P	
2) PARISI Benedetta Desiree	P		10) GUIDA Floriana	P	
3) DIOGUARDI Mario	P		11) ZAMBALDO Agostino	P	
4) DIONISI Maria Elena	P		12) RIOLO Carmela	P	
5) CIVILETTO Giuseppe	P				
6) BULFAMANTE Pietro	P				
7) GERACI Dario	p				
8) LIBERTI Francesca		A			

TOTALE PRESENTI N. 11

TOTALE ASSENTI N. 1

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Dioguardi Mario che, assistito dal Segretario Generale Dott. Valerio Saetta, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Si passa al 5° punto posto all' o.d.g. avente ad oggetto: "Conferma Aliquote e Detrazioni per l' Applicazione dell' Imposta Municipale propria "IMU" – Anno 2025.

Il Presidente dà lettura della proposta di che trattasi, nonché del parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile e del parere favorevole del Revisore dei Conti;

Chiesta e ottenuta la parola il **Consigliere Civiletto** il quale chiede se ci sono stati tentativi da parte dell' Amministrazione di abbassare i costi della aliquota IMU;

Chiesta e ottenuta la parola il **Consigliere Zambaldo** il quale concorda nella necessità di adottare misure per l' abbassamento dei costi dell' aliquota IMU per il futuro;

Prende la parola il **Sindaco, On.le Salvatore Geraci**, il quale evidenzia che nel bilancio ci sono circa 800,000 euro di crediti di dubbia esigibilità, per abbassare le tasse è prima necessario assicurare le entrate certe per garantire la sostenibilità della spesa e dei relativi servizi;

Chiesta e ottenuta la parola il **Consigliere Civiletto** il quale evidenzia che il 42% delle riscossioni deriva dal fatto che le tasse sono troppo alte: *"bisogna abbassare le tasse per alzare la percentuale di riscossione"*;

Interviene il **Sindaco** il quale spiega che la suddetta soluzione non è conforme ai principi di contabilità finanziaria;

Chiesta e ottenuta la parola il **Consigliere Vara Stefania** la quale evidenzia che le tariffe TARI sono troppo alte soprattutto in relazione al fatto che sarebbe possibile diminuire i costi concernenti il servizio spazzamento; stesso dicasi per quanto riguarda le aliquote IMU;

Chiesta e ottenuta la parola il **Consigliere Bulfamante** che a nome del gruppo di minoranza dichiara il voto non favorevole; lo stesso evidenzia l' importanza di programmare meglio le spese, in quanto il Comune di Cerda *"di fatto"* si trova in una situazione di pre-dissesto;

Si apre un dibattito circa il servizio spazzamento;

Chiesta e ottenuta la parola il **Consigliere Battaglia** a nome del gruppo di maggioranza dà il voto favorevole;

Alle ore **12,50** esce il **Consigliere Dionisi** e il numero dei **presenti** passa a **10**);

Il Presidente, non essendoci interventi, mette a votazione la proposta di deliberazione meglio in oggetto descritta e procedutosi per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente, si ha il seguente risultato:

PRESENTI N. 10 – VOTI FAVOREVOLI N. 6 – VOTI CONTRARI N. 4 (Vara, Civiletto, Bulfamante e Riolo) - **ASSENTI N. 2** (Liberti e Dionisi);

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta di deliberazione di che trattasi;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del II° Settore Finanziario, ai sensi dell' art. 12, comma 1°, della L.R. n. 30/2000;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisore dei Conti, giusto verbale n. 89 del 06.11.2024;

Visto il verbale n. 7 del 25.11.2024 della 2° Commissione Consiliare;

Visto l' esito della superiore votazione;

Visto il vigente O.R.EE.LL;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

Approvare, così come approva, la proposta di deliberazione ad oggetto: "Conferma Aliquote e Detrazioni per l' Applicazione dell' Imposta Municipale propria "IMU" – Anno 2025.

Il Consigliere Battaglia, successivamente, propone di rendere il presente atto immediatamente esecutivo e, procedutosi per alzata di mano si ottiene il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 10 – VOTI FAVOREVOLI N. 6 – VOTI CONTRARI N. 4 (Vara, Civiletto, Bulfamante e Riolo) - **ASSENTI N. 2** (Liberti e Dionisi);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione dichiara il presente atto **immediatamente esecutivo** ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 s.m.i..

Il Segretario Comunale
Don Fulvio Zamboni

Il Segretario Comunale
Don Fulvio Zamboni



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

TEL/FAX 091 8999711 / 778

II SETTORE - Economico Finanziario UFFICIO TRIBUTI – IMU/TARI

Proposta di deliberazione

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2025.

Premesso che:

- L'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Visti:

- a) l'art. 174 del D.lgs. n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'art. 172, comma 1, lettera c) del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2021, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- d) l'art.1, comma169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Visto il comma 756 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della L. 160/2019;

- il comma 757 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Considerata l’obbligatorietà di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU con decorrenza 2025, tramite l’elaborazione del Prospetto di cui all’art. 1, commi 756 e 757, della Legge n.160/2019, accedendo all’applicazione informatica disponibile nel portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-ter del D.L. n.132 del 2023, convertito con modificazione della Legge n.170/2023;

Esaminato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’at.1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

Ritenuto per quanto sopra allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel “prospetto delle aliquote”, elaborato utilizzando l’applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’apposita sezione del “Portale del Federalismo Fiscale”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto, confermando le aliquote stabilite per l’anno 2023.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 17.06.2020 con la quale è stato approvato il **Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU,) in vigore dal 1 gennaio 2020 ;**

Visto il Decreto 6 settembre 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che all’esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2024, in considerazione di quanto previsto dell’art.6-ter, comma 1 del D.L. n.132 del 2023, è stato riapprovato l’allegato A, che sostituisce il precedente di cui al citato Decreto 7 luglio 2023;

Vista la Risoluzione n.2/DF del 10-03-2020 prot.6259 Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo in materia di “finzione giuridica” che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai CD o IAP di cui all’art.1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art.1, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari ;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Tenuto Conto che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

- 1. L'aliquota di Base** per l'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI **A/1, A/8 E A/9** e per le relative pertinenze, **è pari allo 0,50 per cento e il comune**, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 2. L'ALIQUTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.**
- 3. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni**, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 4. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D** l'aliquota di base **è pari allo 0,86 per cento**, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 5. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi**, l'aliquota di base **è pari allo 0,86 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020) e ssmm.ii.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n.197/2022;

Vista la legislazione e i Regolamenti vigenti in materia;

Richiamata la deliberazione di C.C. n.45 del 30.11.2023, esecutiva, avente ad oggetto: Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione della imposta Municipale Propria "IMU" – Anno 2024;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Richiesto il parere favorevole rilasciato dal Revisore Unico ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n.267/2000.

PROPONE

Per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **Di Confermare** e approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del " Portale del Federalismo Fiscale".
2. **Di Provvedere** ad inviare al Ministero delle Economie e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante apposita procedura telematica disciplinata dal D.L. 6/97/2024,, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.
3. **Di Provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
4. **Di Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1234, comma4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Responsabile del Procedimento-IMU

(Rag. Antonina IACUZZO)



IL RESPONSABILE del II SETTORE

(Rag. Salvatore FEDERICO)

Prospetto aliquote IMU - Comune di CERDA

ID Prospetto 174 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

Settore II - Servizio Economico-Finanziario

C.F. 00621360825


Fax 091- 8999778

Oggetto: Conferma Aliquota e Detrazioni Per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U." – Anno 2025

PARERE del Responsabile del Settore Finanziario – In Ordine alla regolarità tecnica
(Art. 12, comma 1° - L. R. 30/2000)

Si Esprime Parere Favorevole.

Cerda li 04.04.2024


Il Responsabile del settore Finanziario
(Rag. Salvatore Federico)

PARERE del Responsabile dell'Ufficio – In ordine alla regolarità contabile
(Art.12 comma 1° - L. R.. 30/2000)

Si Esprime Parere Favorevole

Cerda Li 04.11.2024


Il Responsabile del settore Finanziario
(Rag. Salvatore Federico)



Comune di Cerda

(Città Metropolitana di Palermo)

Organo di Revisione Contabile

Parere su Proposta di Deliberazione del Settore Economico-Finanziario del 14/11/2023 avente ad oggetto "Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" – anno 2025".

Verbale 89 del 06/11/2024 del Revisore Unico dei Conti

Premesso:

l'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico – finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.”*;

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) ed istituiscono l'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU), disciplinata dai successivi commi dal 739 al 783.

Visto il decreto del 7 luglio 2023 pubblicato in G.U. Serie generale n. 172 del 25/07/2023, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto per l'individuazione della fattispecie in materia di IMU in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Vista la proposta di deliberazione del Settore Economico – Finanziario del 04/11/2024 avente ad oggetto: *“ Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria “IMU” – anno 2025”*, pervenuta a mezzo pec in pari data;

Visto, altresì, il *“prospetto delle aliquote”*, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del *“Portale del federalismo fiscale”*, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), che confermano le aliquote IMU già in vigore per l'esercizio 2024;

Rilevato che l'art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023 stabilisce che le aliquote stabilite dai comuni nel prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del *“Portale del federalismo fiscale”*. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente.

Considerato che

- a) la proposta di deliberazione in oggetto, di conferma delle aliquote già applicate negli anni precedenti, è attendibile e coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;
- b) la richiesta di parere è coerente con l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

Considerato tutto quanto sopra esposto,

Raccomandato che:

- si provveda alla pubblicazione del prospetto delle aliquote di cui al citato comma 757 entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, tramite inserimento dello stesso nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- si provveda all'invio telematico per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 160/2019;

Il Revisore Unico


Esprime parere favorevole

Sulla proposta di deliberazione del Settore Economico-Finanziario del 04/11/2024 avente ad oggetto: "Conferma Aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" - anno 2025"

Fatto, letto, confermato e sottoscritto il presente verbale è parte dei verbali del revisore dei conti, idoneamente custodito.

Cerda 6 novembre 2024

IL REVISORE UNICO



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dioguardi Mario

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Vara Stefania

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Valerio Saetta

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 27 NOV. 2024

Visto: **IL PRESIDENTE**

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Comunale
Dott. Valerio Saetta

Affissa all'Albo Pretorio il _____

RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Defissa all'Albo Pretorio il _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91 così come modificata dall'art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to.....

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27 NOV. 2024

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li 27 NOV. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Comunale
Dott. Valerio Saetta
F.to.....